PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per l'adattamento climatico delle città e la protezione della popolazione dagli effetti delle ondate di calore

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRAGA Chiara, SCHLEIN Elly**,** AMENDOLA Vincenzo, ASCANI Anna, BARBAGALLO Anthony Emanuele, BONAFE' Simona, CARE' Nicola, CASU Andrea, CIANI Paolo, CURTI Augusto, DE LUCA Piero, DE MARIA Andrea, DI BIASE Michela, EVI Eleonora, FERRARI Sara, FILIPPIN Rosanna, FORATTINI Antonella, FORNARO Federico, FOSSI Emiliano, FURFARO Marco, GHIO Valentina, GIANASSI Federico, GIRELLI Gian Antonio, GRAZIANO Stefano, GRIBAUDO Chiara, GUERRA Maria Cecilia, IACONO Giovanna, LAI Silvio, MALAVASI Ilenia, MANZI Irene, MARINO Maria Stefania, MEROLA Virginio, PANDOLFO Alberto, PELUFFO Vinicio Giuseppe Guido, PRESTIPINO Patrizia, PROVENZANO Giuseppe, RICCIARDI Toni, ROGGIANI Silvia, ROMEO Nadia, SARRACINO Marco, SCARPA Rachele, SCOTTO Arturo, SERRACCHIANI Debora, SIMIANI Marco, SPERANZA Roberto, STUMPO Nicola, VACCARI Stefano.

Onorevoli Colleghe e Colleghi! - I cambiamenti climatici costituiscono una delle principali sfide che il nostro Paese è chiamato ad affrontare nel corso dei prossimi decenni. Tra gli effetti più evidenti del riscaldamento globale vi è il progressivo aumento della frequenza, della durata e dell'intensità delle ondate di calore, fenomeni che incidono sempre più profondamente sulla salute pubblica, sulla qualità della vita e anche sul sistema produttivo. Non si tratta più di eventi eccezionali o circoscritti nel tempo, bensì di manifestazioni strutturali del cambiamento climatico, destinate a ripetersi con crescente intensità e a richiedere un profondo ripensamento delle politiche pubbliche di prevenzione e di adattamento.

Tale scenario è chiaramente delineato dal Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 dicembre 2023, che individua il bacino del Mediterraneo come uno degli *hotspot* climatici mondiali, caratterizzato da un incremento delle temperature superiore alla media globale. In questo contesto, il territorio italiano presenta condizioni di particolare vulnerabilità e le aree urbane risultano maggiormente esposte agli effetti delle ondate di calore, anche a causa del fenomeno delle isole di

calore, determinato dall'elevata impermeabilizzazione dei suoli, dalla ridotta presenza di vegetazione e dall'intensa densità edilizia.

L'approvazione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) ha rappresentato un passaggio fondamentale nella definizione della strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Tuttavia, il Piano non è ancora stato accompagnato da adeguate risorse finanziarie e da strumenti attuativi idonei a tradurne in modo sistematico gli indirizzi in interventi concreti. La presente proposta di legge rappresenta quindi una prima e concreta attuazione del PNACC, limitatamente alle misure di adattamento connesse agli effetti delle ondate di calore. Attraverso l'introduzione di strumenti di programmazione, di coordinamento istituzionale e di finanziamento degli interventi, la proposta intende trasformare gli indirizzi del Piano in azioni operative, contribuendo a rafforzare la capacità del Paese di prevenire e gestire uno dei fenomeni più rilevanti e già oggi più impattanti del cambiamento climatico.

L'urgenza di tradurre gli indirizzi del PNACC in misure operative è confermata anche dalle più recenti evidenze scientifiche internazionali**.** Recentemente, l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa, ha reso noto dei dati che evidenziano come l'aumento delle temperature osservato negli ultimi decenni si traduce in un progressivo incremento della mortalità e della morbilità associate al caldo, con effetti particolarmente severi nei confronti delle persone anziane, dei bambini, dei soggetti affetti da patologie croniche, delle persone con disabilità, dei lavoratori esposti all'aperto e di quanti vivono in condizioni di fragilità economica e sociale. Le più recenti stime disponibili evidenziano come negli ultimi anni il caldo estremo abbia provocato centinaia di migliaia di decessi nel continente europeo, delineando un fenomeno strutturale che richiede risposte altrettanto strutturali.

Ma gli effetti delle ondate di calore non si esauriscono nella dimensione sanitaria. Essi investono in misura crescente il funzionamento delle città, incidono sulla qualità della vita, compromettono la continuità delle attività produttive, determinano una riduzione della produttività del lavoro, aumentano la domanda energetica, aggravano la pressione sul Servizio sanitario nazionale e generano costi economici sempre più rilevanti per la collettività.

Sotto questo profilo la Banca d'Italia, nella Relazione annuale sul 2025, dedica un approfondimento organico agli effetti economici del cambiamento climatico. La Relazione evidenzia come l'intensificazione degli eventi climatici estremi rappresenti ormai un fattore di rischio macroeconomico destinato ad incidere stabilmente sulla crescita del Paese, nonché la necessità di

affiancare alle politiche di decarbonizzazione una strategia organica di adattamento ai cambiamenti climatici.

Le medesime conclusioni emergono dal PNACC, che individua proprio nella carenza di investimenti dedicati all'adattamento uno dei principali elementi di vulnerabilità del sistema Paese. Se le politiche di mitigazione sono indispensabili per ridurre nel lungo periodo le emissioni climalteranti, esse non sono più sufficienti ad affrontare gli effetti di un cambiamento climatico già in atto. Diventa pertanto necessario sviluppare una capacità permanente di adattamento dei territori, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, capace di ridurre l'esposizione della popolazione ai rischi climatici e di limitare i costi economici e sociali dell'inazione.

L'adattamento non rappresenta dunque un costo aggiuntivo, ma un investimento pubblico ad elevato rendimento sociale ed economico. È proprio questa la prospettiva nella quale si colloca la presente proposta di legge. Essa muove dalla consapevolezza che le ondate di calore non possano più essere affrontate esclusivamente attraverso ordinanze contingibili, interventi emergenziali o iniziative isolate delle singole amministrazioni locali. L'esperienza maturata negli ultimi anni dimostra infatti come il sistema italiano presenti ancora un'elevata frammentazione delle competenze, una forte disomogeneità territoriale nella capacità di risposta e una limitata integrazione tra politiche urbanistiche, sanitarie, sociali, ambientali e di protezione civile. A fronte di un rischio ormai strutturale, permane un modello di intervento prevalentemente emergenziale, privo di un quadro nazionale stabile di programmazione e di adeguati strumenti finanziari.

La proposta di legge intende superare tale impostazione, introducendo una disciplina organica dell'adattamento alle ondate di calore fondata su una visione unitaria della resilienza climatica. L'obiettivo non è soltanto quello di migliorare la capacità di risposta durante le emergenze, ma soprattutto quello di ridurre progressivamente la vulnerabilità delle città e della popolazione, integrando stabilmente la tutela della salute, la pianificazione urbana, la protezione civile, le politiche sociali e gli investimenti pubblici in un'unica strategia nazionale di adattamento.

Si ritiene, infatti, che l'adattamento climatico debba diventare una funzione ordinaria delle amministrazioni pubbliche e non una risposta episodica alle emergenze. Per questa ragione viene delineato un modello di governance che supera l'attuale frammentazione delle competenze e promuove una più efficace integrazione tra i diversi livelli di governo, valorizzando il ruolo dello Stato nella definizione degli indirizzi strategici e quello delle regioni e degli enti locali nell'attuazione delle misure sul territorio.

In questa prospettiva assume particolare rilievo la previsione di Linee guida nazionali per la predisposizione dei Piani comunali per la protezione dagli effetti delle ondate di calore. La scelta di attribuire ai comuni un ruolo centrale discende dalla consapevolezza che gli effetti del caldo estremo si manifestano con intensità differente nei diversi contesti territoriali e richiedono pertanto interventi calibrati sulle specifiche caratteristiche climatiche, urbanistiche, sociali e demografiche di ciascun territorio. I Piani comunali sono concepiti come strumenti permanenti di programmazione, capaci di integrare le politiche urbanistiche, ambientali, sanitarie e sociali, orientando gli interventi pubblici verso una progressiva riduzione della vulnerabilità climatica delle città e dei quartieri maggiormente esposti al fenomeno delle isole di calore.

La proposta introduce inoltre un percorso innovativo volto alla definizione dei Livelli essenziali di protezione climatica (LEPC). Si tratta di uno degli elementi qualificanti dell'intervento normativo. L'obiettivo non è quello di introdurre nuovi livelli essenziali di prestazione in senso costituzionale, bensì di costruire un quadro nazionale condiviso di standard organizzativi e operativi che consenta di garantire, sull'intero territorio nazionale, un livello minimo uniforme di protezione della popolazione durante le allerte per temperature elevate. La definizione dei LEPC è affidata ad un Tavolo tecnico interistituzionale che coinvolge tutte le amministrazioni competenti, le autonomie territoriali, gli enti tecnico-scientifici e le parti sociali, con il compito di individuare progressivamente gli standard organizzativi, valutarne i fabbisogni e predisporre una proposta condivisa da recepire mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta di una scelta che consente di costruire un sistema dinamico, fondato sull'evidenza scientifica e sull'esperienza maturata dai territori, evitando di cristallizzare nella legge disposizioni suscettibili di rapida obsolescenza.

Un secondo asse portante della riforma riguarda il rafforzamento della dimensione sanitaria dell'adattamento climatico. Le ondate di calore rappresentano infatti un'emergenza sanitaria sempre più rilevante, che impone il superamento di un approccio limitato alla gestione dei picchi estivi. La proposta mira a consolidare un sistema permanente di previsione, sorveglianza epidemiologica e risposta sanitaria, favorendo una più stretta integrazione tra il Servizio sanitario nazionale, la medicina territoriale, le Case della comunità, i servizi sociali e la protezione civile. Particolare attenzione è dedicata all'identificazione preventiva delle persone maggiormente vulnerabili, alla continuità dell'assistenza domiciliare, al rafforzamento dei percorsi di presa in carico nei pronto soccorso e allo sviluppo di sistemi informativi capaci di monitorare in tempo reale gli effetti sanitari delle ondate di calore. La scelta di subordinare il finanziamento regionale all'adozione di specifici Piani regionali di prevenzione e gestione del rischio sanitario costituisce inoltre uno strumento di

incentivazione volto a promuovere una più diffusa programmazione da parte delle amministrazioni territoriali.

Accanto agli interventi sanitari, la proposta attribuisce un ruolo centrale alla trasformazione dello spazio urbano quale principale misura di prevenzione strutturale. Numerose evidenze scientifiche dimostrano infatti che la configurazione fisica delle città influenza in maniera determinante l'intensità delle temperature percepite e, conseguentemente, gli effetti del caldo sulla popolazione. L'incremento delle superfici impermeabili, la progressiva riduzione del verde urbano e la scarsità di ombreggiamento determinano un significativo aumento delle temperature nelle aree maggiormente urbanizzate, con conseguenze particolarmente gravi nei quartieri caratterizzati da maggiore densità abitativa e da una più elevata vulnerabilità sociale.

Per tale ragione la proposta promuove un insieme coordinato di interventi finalizzati ad aumentare la resilienza climatica delle città, favorendo la diffusione di infrastrutture verdi e blu, la depavimentazione degli spazi urbani, l'incremento delle superfici permeabili, la forestazione urbana, l'impiego di materiali ad elevata riflettanza solare e il ricorso a soluzioni basate sulla natura. L'obiettivo perseguito non è esclusivamente ambientale, ma anche sanitario e sociale: migliorare il microclima urbano significa ridurre l'esposizione della popolazione ai rischi derivanti dalle temperature estreme, diminuire il consumo energetico necessario per il raffrescamento degli edifici, accrescere la qualità degli spazi pubblici e rafforzare la capacità delle città di adattarsi agli effetti del cambiamento climatico.

In tale quadro si colloca anche la previsione di una rete territoriale dei rifugi climatici, concepita non come un intervento meramente emergenziale, ma come una componente stabile delle politiche urbane di adattamento. La proposta promuove la realizzazione di una rete diffusa di spazi pubblici e privati convenzionati, accessibili gratuitamente durante le allerte per temperature elevate, in grado di assicurare protezione termica, servizi essenziali e luoghi di socialità, con particolare riguardo alle persone anziane, ai minori, alle persone con disabilità e ai cittadini maggiormente vulnerabili. L'intervento valorizza il patrimonio edilizio e sociale già presente nei territori, favorendo il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, degli enti religiosi e di altri soggetti che svolgono attività di interesse generale, secondo un modello di collaborazione istituzionale capace di rafforzare la resilienza delle comunità locali.

L'adattamento alle ondate di calore richiede, tuttavia, anche un significativo incremento degli investimenti pubblici. Per tale ragione la proposta istituisce un Fondo nazionale finalizzato a sostenere l'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici negli ambiti di

intervento maggiormente connessi alla vulnerabilità delle città e dei territori. La finalità del Fondo non è quella di finanziare indistintamente tutte le misure previste dal PNACC, bensì di costituire un primo strumento di finanziamento delle politiche di adattamento, privilegiando gli interventi in grado di ridurre gli effetti delle ondate di calore. Sotto il profilo finanziario, la proposta individua la copertura degli interventi (500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029) in una quota dei proventi derivanti dalle aste del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS), in coerenza con la disciplina europea che promuove l'utilizzo di tali risorse per il finanziamento di interventi volti a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, anche attraverso misure di adattamento.

Coerentemente con tale impostazione, la proposta introduce principi volti ad orientare la pianificazione territoriale e urbanistica verso una maggiore resilienza climatica. L'obiettivo perseguito non consiste nell'introdurre nuovi vincoli urbanistici, bensì nell'integrare stabilmente, nell'ambito degli strumenti di pianificazione esistenti, la valutazione dei rischi climatici e degli interventi necessari a ridurne gli effetti. Analoga finalità ispira le disposizioni concernenti la programmazione delle opere pubbliche, attraverso il rafforzamento dei criteri ambientali minimi e la promozione di soluzioni progettuali idonee a migliorare il microclima urbano.

Particolare attenzione è dedicata anche al tema dell'efficienza energetica e del contrasto alla povertà energetica. La proposta rafforza il Fondo nazionale per il Reddito energetico, ampliandone le finalità affinché esso possa sostenere oltre alla produzione di energia da impianti fotovoltaici, ma anche la diffusione di impianti di climatizzazione a pompa di calore anche associati ai sistemi fotovoltaici stessi, destinati ai nuclei familiari economicamente più vulnerabili.

La proposta interviene inoltre sul versante della tutela del lavoro, partendo dalla consapevolezza che l'aumento delle temperature rappresenta ormai un fattore di rischio crescente per la salute e la sicurezza dei lavoratori. In tale prospettiva vengono rafforzati gli strumenti di prevenzione previsti dalla normativa vigente, promuovendo l'adozione di misure organizzative idonee a ridurre l'esposizione al rischio da calore e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva nella definizione delle modalità applicative, introducendo inoltre specifici strumenti di sostegno economico per le imprese che adottino soluzioni organizzative orientate alla tutela dei lavoratori. Parallelamente, la proposta interviene a favore delle categorie maggiormente esposte, quali i lavoratori agricoli e i rider, rafforzando gli strumenti di integrazione del reddito e prevedendo specifiche misure di sostegno nei casi in cui gli eventi climatici estremi rendano impossibile o eccessivamente rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Uno specifico ambito di intervento riguarda gli edifici scolastici. Le elevate temperature registrate negli ultimi anni hanno evidenziato come una parte rilevante del patrimonio scolastico presenti condizioni microclimatiche non più adeguate a garantire la tutela della salute degli studenti e del personale. Tale esigenza trova conferma anche nelle più recenti evidenze empiriche. Uno studio della Banca d'Italia, basato sull'analisi dei risultati delle prove standardizzate di italiano e matematica in relazione alle temperature registrate nei giorni di svolgimento dei test, evidenzia infatti che il caldo estremo incide negativamente sulle performance cognitive degli studenti, con effetti particolarmente marcati in matematica e tra gli alunni più piccoli, nei quali si riscontrano anche segnali di maggiore stress emotivo e peggioramento della percezione del benessere durante le prove (Banca d'Italia, *Gli effetti del cambiamento climatico sulla performance degli studenti italiani*, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), n. 728, 2022). Lo studio sottolinea, inoltre, come tali evidenze rendano necessario migliorare la qualità delle infrastrutture scolastiche, con particolare riferimento alla diffusione di sistemi di climatizzazione, ancora presenti in una quota estremamente limitata degli edifici scolastici italiani. In questa prospettiva, la proposta sostiene l'installazione di sistemi di raffrescamento ad alta efficienza energetica, privilegiando le soluzioni maggiormente integrate con gli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e di utilizzo delle fonti rinnovabili, al fine di assicurare condizioni ambientali compatibili con lo svolgimento delle attività didattiche, con la tutela della salute e con il pieno esercizio del diritto allo studio.

Analoga attenzione è riservata al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nel quale gli effetti delle ondate di calore tendono a concentrarsi con maggiore intensità a causa della concomitanza tra vulnerabilità climatica, vulnerabilità sociale e condizioni del patrimonio edilizio. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono infatti destinati ai nuclei a basso reddito e soggetti fragili come persone anziane, soggetti affetti da patologie croniche e altri soggetti maggiormente esposti agli effetti delle temperature estreme. Tali alloggi sono spesso caratterizzati da prestazioni energetiche non adeguate e privi di efficaci sistemi di raffrescamento.

In tale prospettiva, la proposta valorizza uno strumento già esistente quale il Conto Termico 3.0, prevedendo, limitatamente agli interventi di efficientamento e riqualificazione energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica finalizzati al raffrescamento, l'innalzamento del contributo a fondo perduto erogato dal Gestore dei servizi energetici (GSE) fino al 100% delle spese ammissibili. La misura intende accelerare l'adattamento climatico del patrimonio ERP, migliorando il comfort abitativo, riducendo l'esposizione delle fasce sociali più vulnerabili agli effetti del caldo estremo e contribuendo, al tempo stesso, alla diminuzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti. L'intervento si inserisce in una più ampia strategia volta a considerare l'abitazione quale primo

presidio di tutela della salute durante gli eventi climatici estremi. Rendere più resilienti gli edifici destinati alle categorie socialmente ed economicamente più vulnerabili significa, infatti, rafforzare la capacità preventiva del sistema pubblico, ridurre il ricorso ai servizi sanitari nei periodi di maggiore criticità e contenere i costi economici e sociali connessi agli effetti delle ondate di calore.

Completa il quadro l'introduzione di un sistema permanente di monitoraggio dell'attuazione della legge, finalizzato a verificare periodicamente l'efficacia degli interventi realizzati, il grado di utilizzo delle risorse stanziate e gli effetti conseguiti in termini di riduzione della vulnerabilità climatica, tutela della salute, protezione dei lavoratori e incremento della resilienza delle città.

Per tutte le ragioni su esposte si auspica un'ampia condivisione e una rapida approvazione della proposta di legge.

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione, reca disposizioni volte a promuovere politiche integrate di prevenzione, adattamento e protezione per rafforzare la resilienza climatica delle città, ridurre gli effetti delle ondate di calore e tutelare la salute della popolazione, la sicurezza dei lavoratori, l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. A tal fine, la presente legge concorre all'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) e al perseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, sviluppo urbano sostenibile e riduzione della vulnerabilità dei territori agli eventi climatici estremi, nonché degli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura.
2. Restano ferme le competenze legislative e amministrative delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali nelle materie disciplinate dalla presente legge, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Art. 2

(*Piani comunali per la protezione dagli effetti delle ondate di calore*)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e con il Ministro della Cultura, previo parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Ispra, dell'Enea, del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono adottate le Linee guida nazionali per la predisposizione dei Piani comunali per la protezione dagli effetti delle ondate di calore, in coerenza con il quadro di indirizzo nazionale previsto dal Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) per l'implementazione di azioni finalizzate a ridurre al minimo possibile i rischi derivanti dai cambiamenti climatici e a migliorare la capacità di adattamento dei sistemi socioeconomici e naturali.

2. Le Linee guida di cui al comma 1 definiscono i criteri e i contenuti minimi dei Piani comunali e, in particolare:

a) le modalità per l'analisi della vulnerabilità climatica, sanitaria, ambientale e sociale del territorio comunale;

b) i criteri per l'individuazione degli ambiti prioritari di intervento e per il coordinamento tra le politiche urbanistiche, ambientali, sanitarie e sociali;

c) gli indirizzi per la programmazione di interventi integrati sugli spazi pubblici, sugli edifici pubblici e sui servizi di interesse collettivo, anche mediante progetti di riqualificazione climatica di quartiere;

d) i criteri per l'individuazione e l'organizzazione della rete degli spazi pubblici e collettivi idonei ad assicurare protezione alla popolazione durante le ondate di calore, anche ai fini della loro integrazione nella rete territoriale dei rifugi climatici di cui all'articolo 3;

e) gli indirizzi per la progettazione degli interventi di adattamento climatico, privilegiando, ove tecnicamente ed economicamente sostenibile, il ricorso a soluzioni basate sulla natura, la de-impermeabilizzazione dei suoli, l'incremento delle superfici alberate e delle infrastrutture verdi e blu, nonché l'impiego di materiali e tecnologie idonei a ridurre l'assorbimento e l'irraggiamento del calore, incrementare le superfici ombreggiate e migliorare il comfort microclimatico degli spazi urbani;

f) gli indicatori e le modalità di monitoraggio dell'attuazione dei Piani.

g) le modalità di adeguamento dei Piani comunali ai Livelli essenziali di protezione climatica (LEPC) di cui all'articolo 7, successivamente alla loro adozione;

h) gli indirizzi per la predisposizione dei piani comunali degli spazi ombreggiati e del raffrescamento temporaneo dello spazio pubblico durante le allerte per temperature elevate, con particolare riguardo ai quartieri maggiormente esposti alle isole di calore urbane;

i) i criteri progettuali per la diffusione di interventi di raffrescamento passivo degli edifici e degli spazi urbani, favorendo il ricorso a coperture ad elevata riflettanza solare, tetti verdi, superfici riflettenti e altre soluzioni basate sulla natura idonee a ridurre l'assorbimento del calore.

l) i criteri progettuali per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge nei centri storici e nelle aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, assicurando il coordinamento tra le esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici, tutela della salute e conservazione dei valori paesaggistici, storico-artistici e archeologici;

3. I comuni, anche in forma associata, adottano i Piani comunali per la protezione dagli effetti delle ondate di calore, quali strumenti di indirizzo e coordinamento degli interventi di adattamento climatico e di riduzione della vulnerabilità del territorio, in coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti e sulla base delle Linee guida di cui al comma 1, anche nelle more della definizione dei Livelli essenziali di protezione climatica (LEPC) di cui all'articolo 7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 4, i comuni adeguano, ove necessario, i Piani comunali al fine di garantirne l'attuazione, secondo le modalità definite dalle Linee guida.

4. I Piani comunali costituiscono il quadro di riferimento per la programmazione e il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da maggiore vulnerabilità climatica e sociale.

Art. 3

(Rete territoriale dei rifugi climatici)

1. Lo Stato promuove e sostiene la realizzazione, da parte dei comuni, della rete territoriale dei rifugi climatici, costituita da spazi pubblici e privati convenzionati, destinati a garantire, durante le ondate di calore, protezione termica, accesso gratuito e servizi di prossimità a favore della popolazione, con particolare riguardo alle persone maggiormente vulnerabili, comprendendo, ove disponibili, Case

della comunità, biblioteche, centri civici, centri anziani, impianti sportivi pubblici e altre strutture pubbliche idonee, nonché strutture private convenzionate ai sensi del presente articolo.

2. Ai fini della presente legge i rifugi climatici sono luoghi ad accesso pubblico aperti a tutti senza discriminazioni che garantiscono l'accesso gratuito durante i periodi di attivazione e assicurano, congiuntamente, almeno:

a) protezione dall'esposizione diretta al sole e dallo stress termico, mediante sistemi di raffrescamento naturale, passivo o attivo in caso di rifugi all'aperto e l'utilizzo di climatizzazione attiva nei rifugi al chiuso;
b) disponibilità di acqua potabile e servizi igienici;
c) accessibilità e adeguata riconoscibilità;
d) la fruizione di spazi o servizi di carattere sociale, educativo, culturale o ricreativo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, sono assegnati ai comuni contributi nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 destinati al finanziamento:
a) della realizzazione, dell'adeguamento e del potenziamento della rete territoriale dei rifugi climatici;
b) delle spese di gestione dei rifugi climatici durante i periodi di attivazione della rete, ivi comprese le spese per la realizzazione, aggiornamento e diffusione di strumenti informativi, anche mediante applicazioni informatiche, finalizzati a rendere conoscibile alla cittadinanza la rete territoriale dei rifugi climatici e le relative modalità di fruizione;

c) dell'organizzazione e della copertura dei costi del trasporto protetto e assistito delle persone anziane o a mobilità ridotta verso i rifugi climatici, mediante l'attivazione di apposite convenzioni con le associazioni del Terzo Settore.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo, i termini per la presentazione delle istanze, i criteri di valutazione e priorità, le modalità di assegnazione delle risorse, gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, nonché le cause di revoca dei contributi.

5. I comuni possono utilizzare una quota delle risorse assegnate, mediante procedure ad evidenza pubblica, per la concessione di contributi ad enti del Terzo settore senza scopo di lucro, enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti ecclesiastici che aderiscano alla rete territoriale dei rifugi climatici mediante apposita convenzione con il comune.

6. I contributi sono destinati alla realizzazione sugli immobili di proprietà degli enti di cui al comma 5 di interventi di depavimentazione, incremento delle superfici permeabili, piantumazione e inverdimento, sistemi di ombreggiamento, raffrescamento passivo, miglioramento dell'accessibilità, installazione di punti di distribuzione di acqua potabile, sistemi di raffrescamento temporaneo e altri servizi funzionali all'accoglienza della popolazione durante le allerte per temperature elevate. La concessione del contributo è subordinata all'impegno del beneficiario a rendere gli spazi finanziati accessibili gratuitamente alla cittadinanza, secondo modalità e orari stabiliti con atto convenzionale con il comune, durante i periodi di attivazione della rete territoriale dei rifugi climatici.

7. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 5, i comuni attribuiscono priorità ai progetti localizzati nei territori caratterizzati da maggiore esposizione al rischio climatico e da maggiore vulnerabilità sociale. Costituisce altresì criterio di priorità lo svolgimento, presso la struttura interessata dall'intervento, di attività educative, sportive, sociali, culturali o ricreative rivolte prevalentemente a soggetti fragili, anziani e minori, con particolare riguardo a quelle organizzate durante il periodo estivo.

8. Nell'ambito della rete territoriale dei rifugi climatici, i Comuni possono stipulare convenzioni con i soggetti gestori di piscine, impianti sportivi e di centri culturali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, biblioteche, musei, cinema, teatri, per garantire l'apertura straordinaria, l'accesso gratuito o a tariffe calmierate durante i giorni di allerta meteo-climatica dichiarata dalle autorità competenti. Ai gestori aderenti è garantito l'inserimento nelle mappature pubbliche della rete dei rifugi climatici e il riconoscimento formale della qualifica di *"Partner della Rete rifugi climatici"*, anche ai fini dell'attribuzione di punteggi premiali in successive procedure selettive comunali.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4

(Fondo nazionale per l'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e per la resilienza climatica delle città)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi e le misure del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli ambiti urbani maggiormente vulnerabili alle ondate di calore, alle precipitazioni estreme, alla siccità e agli altri effetti dei cambiamenti climatici è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo nazionale per l'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e per la resilienza climatica delle città, con una dotazione di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

2. Le risorse del Fondo sono destinate, in via prioritaria:

a) alla realizzazione di interventi di adattamento climatico negli ambiti urbani, mediante infrastrutture verdi e blu, interventi di depavimentazione, incremento della permeabilità dei suoli, forestazione urbana, sistemi di drenaggio urbano sostenibile, rinaturalizzazione degli spazi pubblici e altre soluzioni basate sulla natura;

b) alla riduzione delle isole di calore urbane mediante interventi di ombreggiamento, raffrescamento passivo degli edifici e degli spazi pubblici, materiali ad alta riflettanza e altre tecnologie di adattamento;

d) alla protezione delle infrastrutture e dei servizi pubblici essenziali dagli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli edifici scolastici, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, alle infrastrutture idriche e agli spazi pubblici;

e) alla realizzazione delle ulteriori misure di adattamento individuate dal PNACC e dagli strumenti regionali di adattamento ai cambiamenti climatici e dai Piani comunali di cui all’articolo 2.

3. Le risorse del Fondo sono assegnate mediante bandi pubblici emanati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, destinati ai comuni, anche in forma associata, alle unioni di comuni, alle città metropolitane e agli altri enti territoriali, sulla base di criteri individuati ai sensi del comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata,

sono definiti le modalità di accesso al Fondo, i criteri di selezione degli interventi e le priorità, le modalità di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica dei risultati conseguiti, assicurando il coordinamento con il PNACC e con gli altri strumenti nazionali, regionali e locali di pianificazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

5. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato da una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

Art. 5

(Pianificazione urbanistica resiliente)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, stabilisce i principi fondamentali per l'integrazione degli obiettivi di prevenzione dei rischi climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, resilienza dei territori e tutela della salute nella pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto delle competenze legislative delle regioni.

2. Nell'esercizio delle rispettive competenze, le regioni e gli enti locali promuovono l'integrazione degli obiettivi di cui al comma 1 nella pianificazione territoriale e urbanistica e nelle politiche di rigenerazione urbana, tenendo conto in particolare:

a) della riduzione della vulnerabilità agli eventi climatici estremi;

b) del contenimento del consumo di suolo e della riduzione delle superfici impermeabili;

c) dell'incremento delle infrastrutture verdi e blu, della copertura arborea, dell'ombreggiamento urbano e delle soluzioni basate sulla natura;

d) della mitigazione delle isole di calore urbane e del miglioramento del microclima degli spazi pubblici;

f) degli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura.

3. Nella progettazione e realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge ricadenti nei centri storici e nelle aree sottoposte a tutela, le amministrazioni competenti assicurano il bilanciamento tra le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e gli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici, tutela della salute e attuazione del Regolamento (UE) 2024/1991, favorendo

forme di coordinamento preventivo tra comuni e Soprintendenze nella predisposizione dei Programmi comunali di cui all'articolo 2, al fine di ridurre i tempi procedimentali e assicurare criteri uniformi di valutazione.

4. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 6

(*Criteri di resilienza climatica nella programmazione delle opere pubbliche e gestione delle infrastrutture verdi)*

1. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della programmazione e della progettazione delle opere pubbliche e degli interventi di rigenerazione urbana di rispettiva competenza, perseguono gli obiettivi di resilienza climatica di cui alla presente legge, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia e in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea del Suolo per il 2030 e del Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni valorizzano, ove compatibili con le caratteristiche degli interventi, soluzioni progettuali idonee a ridurre gli effetti delle ondate di calore e a migliorare il comfort microclimatico degli spazi urbani.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornati i criteri ambientali minimi applicabili alle infrastrutture stradali, alle aree verdi e agli ulteriori ambiti interessati, al fine di rafforzare i requisiti concernenti la permeabilità dei suoli, la riflettanza solare dei materiali, l'ombreggiamento e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

4. Le regioni e gli enti locali tengono conto dei criteri ambientali minimi vigenti nella predisposizione degli strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi sullo spazio pubblico, favorendone l'applicazione anche negli interventi di manutenzione straordinaria e di rigenerazione urbana.

5. Al fine di garantire la qualità biologica degli interventi e l'adattamento locale delle piante, i Comuni, nella predisposizione dei bandi di gara per opere di forestazione o di infrastrutturazione verde, in

conformità al regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano, ove adottato, articolano l'affidamento in lotti prestazionali e merceologici distinti, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, individuando la fornitura del materiale vivaistico come lotto autonomo e separato dalle opere civili, di scavo e di posa in opera.

6. Il lotto relativo alla fornitura vegetale di cui al comma 5 è aggiudicato esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando l'iscrizione dei concorrenti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), la tracciabilità fitosanitaria, l'idoneità ecoregionale e l'impronta di carbonio (LCA) legata alla filiera di trasporto.

7. Per assicurare l'attecchimento delle alberature e la pianificazione delle colture idonee, i Comuni sono autorizzati a stipulare con i produttori aggiudicatari del lotto di fornitura «Contratti di coltivazione e manutenzione» pluriennali, che integrano la fornitura programmata con i relativi protocolli di irrigazione, cura e monitoraggio post-opera.

Art. 7

(Definizione dei Livelli essenziali di protezione climatica)

1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure previste dalla presente legge e di garantire livelli omogenei di protezione della popolazione durante le allerte per temperature elevate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Tavolo tecnico interistituzionale per la definizione dei Livelli essenziali di protezione climatica (LEPC).

2. Il Tavolo è coordinato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, ed è composto da rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero della cultura, delle regioni e delle province autonome, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), nonché delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Partecipano altresì ai lavori del Tavolo rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità e del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA). In relazione agli

argomenti trattati, il Tavolo può invitare rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, enti di ricerca, ordini professionali, università, enti del Terzo settore ed esperti di comprovata qualificazione.

3. Il Tavolo provvede:

a) alla ricognizione delle misure previste dalla normativa vigente e dei modelli organizzativi adottati a livello nazionale, regionale e locale per la prevenzione e la gestione degli effetti delle ondate di calore;

b) all'individuazione degli standard minimi organizzativi, di coordinamento e di risposta operativa necessari ad assicurare livelli omogenei di protezione della popolazione durante le allerte per temperature elevate;

c) alla definizione degli indicatori per il monitoraggio dell'attuazione dei LEPC e alla ricognizione dei relativi fabbisogni organizzativi, strumentali e finanziari;

d) alla predisposizione della proposta dei Livelli essenziali di protezione climatica e delle modalità della loro progressiva attuazione, in coerenza con le risorse disponibili a legislazione vigente e con gli eventuali successivi interventi normativi e finanziari.

4. Entro centottanta giorni dalla data di insediamento del Tavolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i Livelli essenziali di protezione climatica (LEPC), sulla base della proposta elaborata dal Tavolo e in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 2, ai fini del loro recepimento nei Piani comunali per la protezione dagli effetti delle ondate di calore.

5. Il Tavolo opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 8

(Misure per la tutela della salute)

1. Al fine di rafforzare la capacità del Servizio sanitario nazionale di prevenire e fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, di cui una quota pari a 5 milioni di euro destinata al potenziamento del Sistema nazionale di previsione, allarme, sorveglianza e risposta sanitaria alle ondate di calore e una quota pari a 45 milioni di euro destinata al finanziamento dei Piani regionali di prevenzione e

gestione degli effetti sanitari delle ondate di calore, predisposti nel rispetto delle Linee guida nazionali di cui al comma 2 e dei Livelli essenziali di protezione climatica (LEPC) di cui all'articolo 7.

2. Con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate le Linee guida nazionali per la prevenzione e la gestione degli effetti sanitari delle ondate di calore, che definiscono le condizioni minime organizzative e assistenziali da garantire uniformemente sul territorio nazionale. Le Linee guida sono adottate anche nelle more della definizione dei Livelli essenziali di protezione climatica (LEPC) di cui all'articolo 7 e, successivamente alla loro adozione, adeguate ai medesimi entro novanta giorni.

Le Linee guida individuano in particolare:

a) l'identificazione preventiva, da parte delle aziende sanitarie territoriali, attraverso le Case della Comunità, delle persone maggiormente vulnerabili agli effetti delle ondate di calore, anche sulla base dell'età, delle condizioni cliniche, delle condizioni socio-assistenziali e delle terapie farmacologiche assunte, al fine di promuovere interventi mirati di prevenzione, sorveglianza e presa in carico durante i periodi di allerta;

b) i criteri per l'organizzazione dei sistemi di previsione, allerta, sorveglianza e risposta sanitaria;

c) i modelli organizzativi minimi per la presa in carico delle persone maggiormente vulnerabili;

d) gli standard di integrazione tra assistenza territoriale, assistenza domiciliare, Case della comunità, Ospedali di comunità, Centrali operative territoriali, farmacie dei servizi, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e servizi di emergenza-urgenza;

e) le modalità di coordinamento tra servizi sanitari e servizi sociali, assicurato dai comuni, singoli o associati, nell'ambito delle rispettive competenze;

f) gli standard minimi per i percorsi assistenziali ospedalieri dedicati ai pazienti affetti da patologie correlate alle ondate di calore, secondo il modello del "Codice Caldo";

g) gli indirizzi per le attività di informazione, prevenzione e formazione rivolte alla popolazione e agli operatori sanitari;

h) gli indicatori di monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze adottano i Piani regionali di prevenzione e gestione degli effetti sanitari delle ondate di calore, declinando le Linee guida nazionali in relazione alle caratteristiche climatiche, geografiche,

demografiche, epidemiologiche e organizzative dei rispettivi territori. I Piani regionali sono adottati anche nelle more della definizione dei LEPC di cui all'articolo 7 e, successivamente alla loro adozione, sono adeguati ai medesimi entro dodici mesi.

I Piani regionali definiscono, in particolare:

a) Il rafforzamento della presa in carico dei pazienti fragili, dell'assistenza domiciliare e del coordinamento tra i servizi sanitari territoriali, attraverso modalità di integrazione strutturata tra Aziende Sanitarie Locali, Case della Comunità, Ospedali di Comunità, farmacie dei servizi, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e gli altri soggetti competenti;

c) le modalità di coordinamento con i servizi sociali dei comuni, singoli o associati al fine di garantire la continuità assistenziale, l'integrazione socio-sanitaria e una risposta efficace ai bisogni della popolazione residente;

d) gli interventi specifici destinati ai diversi contesti territoriali, tenendo conto delle peculiarità delle aree metropolitane, costiere, montane, alpine, appenniniche, rurali, insulari e delle aree interne, nonché delle differenti condizioni climatiche e demografiche;

e) i protocolli operativi per la gestione delle allerte e delle emergenze sanitarie connesse alle ondate di calore;

f) i sistemi regionali di monitoraggio e valutazione.

4. L'attuazione dei Piani regionali è realizzata prioritariamente attraverso le Aziende sanitarie locali, che operano mediante la rete dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alle Case della comunità, agli Ospedali di comunità, alle Centrali operative territoriali, ai servizi di assistenza domiciliare e alle farmacie dei servizi, assicurando la continuità assistenziale e la presa in carico delle persone maggiormente vulnerabili.

5. L'accesso al riparto delle risorse di cui al comma 1 è subordinato all'adozione dei Piani regionali di cui al comma 3 e alla loro conformità alle Linee guida nazionali. Successivamente all'adozione dei LEPC di cui all'articolo 7, l'accesso al riparto è subordinato anche alla conformità dei Piani regionali ai medesimi.

6. Il Ministero della salute assicura il funzionamento e il potenziamento del Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica degli effetti sanitari delle ondate di calore, mediante l'integrazione dei dati relativi alla mortalità giornaliera, agli accessi ai Pronto soccorso per patologie correlate al caldo, ai ricoveri ospedalieri, ai sistemi di allerta meteorologica e alle informazioni rese disponibili dal

Dipartimento della protezione civile, al fine di rilevare tempestivamente gli effetti sanitari degli eventi climatici estremi e orientare gli interventi di prevenzione e risposta.

7. I dati raccolti nell'ambito del sistema di cui al comma 6 sono elaborati dal Ministero della salute anche ai fini della valutazione dell'efficacia delle misure adottate e sono pubblicati periodicamente sul portale istituzionale del Ministero della salute, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 9

(Potenziamento del Reddito Energetico per il contrasto alla povertà energetica)

1. Al fine di promuovere l'autoconsumo rinnovabile, l'efficientamento energetico e l'adattamento ai cambiamenti climatici degli edifici residenziali a favore dei nuclei familiari in condizione di vulnerabilità economica, riducendo l'esposizione agli effetti delle ondate di calore, i consumi energetici e le emissioni climalteranti, il Fondo nazionale reddito energetico, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2023, è finanziato con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti linee di intervento, nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 3:

a) Linea Raffrescamento Sociale: concessione di contributi in conto capitale per l’acquisto e l’installazione di impianti di climatizzazione a pompa di calore elettrica reversibile, idonei a garantire la climatizzazione invernale e il raffrescamento estivo degli edifici residenziali a favore dei nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economica;

b) Linea Nuovi Impianti: concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici da associare obbligatoriamente a impianti di climatizzazione a pompa di calore elettrica reversibile, idonei a garantire la climatizzazione invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di acqua calda sanitaria;

c) Linea Integrazione Termica: concessione di contributi in conto capitale per l'installazione di impianti di climatizzazione a pompa di calore elettrica reversibile, aventi le medesime caratteristiche di cui alla lettera a), asserviti a impianti fotovoltaici già realizzati e finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo nelle annualità precedenti.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) i massimali di costo specifici e distinti per le linee di intervento di cui al comma 2, lettere a), b) e c)

b) i requisiti minimi di prestazione energetica stagionale in modalità riscaldamento (SCOP) e raffrescamento (SEER) delle pompe di calore ammissibili;

c) le modalità di erogazione e gestione della misura da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) e i criteri di priorità di assegnazione dei contributi sulla base dell'ISEE più basso.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177 e seguenti della legge 178 del 2020, fermi restando i criteri di riparto ivi indicati.

Art. 10

(Tutela dei lavoratori)

1. I datori di lavoro, nell'ambito degli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adottano misure organizzative idonee a prevenire o ridurre i rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori alle ondate di calore, tenendo conto della natura delle attività svolte, delle condizioni climatiche e delle esigenze di tutela della salute e della sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 possono comprendere, ove compatibili con l'organizzazione dell'attività lavorativa e nel rispetto della contrattazione collettiva, il ricorso al lavoro agile, la rimodulazione degli orari e dei turni di lavoro, nonché ogni altra soluzione organizzativa idonea a limitare l'esposizione dei lavoratori nelle fasce orarie caratterizzate da maggiore rischio.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono definite nell'ambito delle procedure di informazione e consultazione previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la resilienza climatica del lavoro, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

5. Il Fondo è destinato al finanziamento di contributi in favore dei datori di lavoro che adottano, mediante accordi collettivi sottoscritti delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, misure organizzative finalizzate alla prevenzione dei rischi climatici per la salute e la sicurezza dei lavoratori anche attraverso la rimodulazione oraria dell'attività lavorativa.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande, di erogazione delle risorse e di rendicontazione degli interventi.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n . 307.

8. Durante i periodi di allerta per temperature elevate, le pubbliche amministrazioni adottano le misure organizzative idonee ad assicurare, in particolare, la flessibilità dell'orario di lavoro, il ricorso al lavoro agile per le attività compatibili, la rimodulazione dell'accesso dell'utenza anche mediante strumenti digitali e ogni altra misura idonea a garantire, contestualmente, la tutela della salute dei lavoratori e la continuità dei servizi pubblici.

Art. 11

(Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera z), è aggiunta la seguente:

«z-bis) l'adozione di misure organizzative idonee a prevenire o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione alle ondate di calore, anche tenendo conto delle condizioni climatiche, delle caratteristiche delle lavorazioni e delle esigenze di tutela dei lavoratori maggiormente esposti.»

Art. 12

(Misure di tutela dei rider)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni del fondo in favore dei lavoratori dipendenti inquadrati come *rider*, di cui all'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto alle prestazioni, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore adottato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stress termico e il rischio da calore, ed eventuali altre condizioni estreme tali da rendere insalubre o pericolosa l'attività di consegna quali, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento».

2. È istituito, in via sperimentale per il triennio 2027-2029, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo n. 81 del 2015, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. L'indennità giornaliera è erogata, a valere sul Fondo di cui al presente comma, in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori autonomi e parasubordinati che:

a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;

b) siano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

3. L'indennità di cui al comma 2-ter è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di 20 giornate per anno solare.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al Fondo, nonché i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto all'indennità, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore adottato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stress termico e il rischio da calore, ed eventuali altre condizioni estreme che renderebbero insalubre o pericolosa l'attività di consegna come, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4, pari a 10 milioni di euro annui nel triennio 2027-2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 13

(Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria nei casi di eventi climatici estremi)

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. – (Deroghe in materia di integrazione salariale ordinaria nei casi determinati da situazioni climatiche eccezionali) – 1. Al fine di fronteggiare le eccezionali condizioni ambientali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore determinate dai cambiamenti climatici in atto, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o).

2. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5.

3. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1 del presente articolo, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, agli impiegati agricoli tecnici che svolgono l'attività lavorativa nei campi e, a prescindere dal requisito delle giornate lavorative, agli operai con contratto a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

4. Le integrazioni salariali di cui al comma 3 del presente articolo sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

5. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al comma 3 del presente articolo è concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed è corrisposto direttamente dall'Istituto medesimo».

2. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali è riconosciuta l'indennità integrativa di cui all'articolo 47-quater, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nella misura del 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto di lavoro.

3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la dotazione finanziaria del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l'adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Alle attività di cui al presente comma le

amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14

(Misure per l'adattamento climatico degli edifici scolastici)

1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione dei rischi derivanti da condizioni climatiche estreme e di garantire la tutela della salute del personale scolastico e degli studenti il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 da destinare all'acquisto e alla manutenzione di sistemi di raffrescamento idonei ad assicurare che le aule e i locali utilizzati per lo svolgimento di attività formative versino in condizioni microclimatiche idonee a garantire la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 2 tra le istituzioni scolastiche, sulla base dei seguenti parametri:

a) caratteristiche climatiche del territorio, con priorità alle aree maggiormente esposte a ondate di calore, secondo le classificazioni e i dati forniti da organismi pubblici competenti in materia meteorologica e ambientale;

b) livello di vulnerabilità degli edifici scolastici rispetto allo stress termico, tenuto conto dell'età degli immobili, del grado di isolamento termico e della presenza di sistemi di ventilazione o raffrescamento già esistenti;

c) priorità agli interventi che prevedano l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, abbinabile a pompe di calore e fotovoltaico al fine di abbattere i costi energetici.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n . 307.

Art. 15

(*Misure per l'adattamento climatico degli edifici di edilizia residenziale pubblica)*

1. Per gli interventi di efficientamento e riqualificazione energetica degli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzati al raffrescamento la percentuale dell'incentivo a fondo perduto erogato dal GSE nell'ambito del meccanismo di incentivazione denominato Conto Termico 3.0 di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 agosto 2025 è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili. A tal fine la dotazione finanziaria del Conto Termico 3.0. è incrementata di 40 milioni per l'anno 2027.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 16

(Monitoraggio)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all'utilizzo delle risorse, agli interventi realizzati e agli effetti prodotti sulla riduzione della vulnerabilità climatica delle città, sulla tutela della salute e sulla protezione dei lavoratori.